



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

SETTORE FISCALITA' LOCALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 22/12/2011, esecutiva dal 1° gennaio 2012.

Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 06/11/2013, n. 12 del 16/03/2016, n. 55 del 31/07/2017 e n.....del...

INDICE

Articolo 1 – Principi generali

Articolo 2 – Istituzione e presupposto impositivo

Articolo 3 - Finalità dell'imposta

Articolo 4 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Articolo 5 – Misura dell'imposta

Articolo 6 - Esenzioni

Articolo 7 – Riduzioni

Articolo 8 – Versamento dell'imposta

Articolo 9 – Obblighi tributari

Articolo 10 - Accertamenti

Articolo 11 – Sanzioni

Articolo 12 – Riscossione coattiva

Articolo 13 – Rimborsi

Articolo 14 – Contenzioso

Articolo 15 – Disposizioni finali

Articolo 16 – Entrata in vigore

Articolo 1

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 **ed all'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 50/217, convertito con Legge n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020.**

Articolo 2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Stresa.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
5. Per l'anno 2017, l'applicazione dell'imposta di soggiorno alle locazioni brevi decorre dal 1° agosto 2017.

Articolo 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Stresa, per il turismo riguardanti:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - b) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione e comunque investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della Città di Stresa, quali, ad esempio, progetti di mobilità turistica interna, l'arredo urbano e le luminarie;
 - d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per turisti;
 - e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la regione e gli Enti Locali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici ristrutturazione con adeguamento

delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili ed ai non vedenti;

- h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici *in particolare*:
 - spese per l'organizzazione di manifestazioni volte alla riscoperta, valorizzazione e promozione del territorio, quali musica, gastronomia, agricoltura, artigianato, tempo libero, gioco, sport;
 - spese per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, e mostre volte alla riscoperta e valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio comunale;
 - spese per la partecipazione, mediante patrocinio (non gratuito) alle manifestazioni sopra richiamate ed organizzate da altri enti pubblici o associazioni di volontariato.

2. Entro il 30/09 od il 30/11 di ogni anno il Consiglio Comunale dovrà essere relazionato sugli interventi realizzati o finanziati.

3. Le relazioni di cui al punto 2 del presente articolo, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al periodo precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

Articolo 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Stresa.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, **con diritto di rivalsa sui soggetti passivi**, sono:

- a. il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;
- b. il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5- ter del d.l. n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5- bis del d.l. n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

3. La Giunta Comunale ha assimilato le "locazioni brevi" alle strutture ricettive extralberghiere, la cui imposta è quantificata per l'anno 2017 in € 0,50 per ogni pernottamento

Articolo 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del sesto anno di età;
 - i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - un soggetto per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore). La gratuità deve essere dimostrata con apposita documentazione (esempio fattura rilasciata alla persona a costo zero).
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma lett. b) e c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L'imposta non si applica dal 16° giorno per soggiorni superiori ai 15 giorni consecutivi senza interruzioni nelle strutture extralberghiere.

Articolo 7 Riduzioni

Alle strutture alberghiere, si applica la seguente riduzione d'imposta:

- 20% per i pernottamenti di gruppi pari o superiori a 20 persone.

Sono esclusi i gruppi con finalità congressuali.

Detta riduzione è concessa solo dietro presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 9, di apposita documentazione probatoria (fattura agenzia od altro).

Articolo 8 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Stresa. È consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua bimestralmente il versamento al Comune di Stresa delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno sedici del mese successivo (gennaio-febbraio entro il 16 marzo e così via) con le seguenti modalità:
 1. mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 2. mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
 3. tramite procedure telematiche.
5. Le somme da versare inferiori a € 50,00 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Articolo 9 Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 4 comma 2 sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I soggetti indicati nell'articolo 4 comma 2 hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante:

- il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento,
- il relativo periodo di permanenza,
- il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6,
- le eventuali riduzioni applicate in base al precedente art. 7,
- l'imposta dovuta,
- gli estremi del versamento di cui al precedente art. 8,
- eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa,
- eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.

3. La comunicazione è trasmessa in via telematica, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, tramite l'accesso all'applicativo messo a disposizione dei gestori delle strutture ricettive dall'Amministrazione comunale. Informazioni aggiuntive e descrizione della procedura sono consultabili sul portale.

4. I responsabili dell'imposta di soggiorno, devono altresì presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione annuale cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. 23/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La dichiarazione annuale deve essere trasmessa cumulativamente ed esclusivamente in via telematica secondo i termini previsti dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 e con le modalità approvate dal decreto ministeriale del 29 aprile 2022 e deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

6. I responsabili dell'imposta di soggiorno, in qualità di agenti contabili, sono tenuti alla presentazione al Comune, entro il 30 gennaio di ciascun anno, del conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge.

Articolo 10 Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.

2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 9.

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 9 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Articolo 12 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 13 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 9.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D. Lgs. 546/1992.

Articolo 15 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Il regolamento ha efficacia decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267.
3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini.
4. Il medesimo regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, dal Comune sul proprio sito informatico,